



**COMUNE DI GUASTALLA**  
Provincia di Reggio Emilia

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Deliberazione n. 44 del 11/05/2021**

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 (PTFP).  
PIANO ANNUALE ASSUNZIONI 2021. APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaventuno** addì **undici** del mese di **maggio** alle ore **15:50** nella sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

VERONA CAMILLA	SINDACO	Presente
ARTONI MATTEO	VICESINDACO	Presente
FORNASARI LUCA	ASSESSORE	Presente
LANZONI CHIARA	ASSESSORE	Presente
NEGRI GLORIA	ASSESSORE	Presente
PAVESI IVANO	ASSESSORE	Presente

**Presenti n. 6**

**Assenti n. 0**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che, riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## SEGRETARIO GENERALE

\*\*\*\*\*

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 (PTFP).  
PIANO ANNUALE ASSUNZIONI 2021. APPROVAZIONE

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PRESO ATTO CHE:**

Ø l'art. 39 della Legge 27/12/1997 n. 449 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

Ø a norma dell'art. 91 del D.lgs. 267/2000 gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

**RICHIAMATO** altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

### **RILEVATO CHE:**

- le linee guida ministeriali per la pianificazione dei fabbisogni, di cui all'art.6 ter del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i. e art. 22, comma 1, del D.Lgs.n.75/2017 sono state emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 8 maggio 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.173 del 27 luglio 2018;
- le predette linee guida costituiscono una metodologia operativa di orientamento cui le Amministrazioni devono adeguarsi ed, in particolare, gli enti territoriali sono legittimati ad operare nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica (paragrafo 1, ultimo capoverso, delle linee guida);
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) si sviluppa, come previsto dall'art.5 del D.Lgs.n.165/2001, in prospettiva triennale e annualmente può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo e funzionale; inoltre possono essere apportate modifiche in corso d'anno a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, con atto adeguatamente motivato (paragrafo 2, capoverso "Visione triennale del PTFP e cadenza annuale" delle linee guida");

- si opera il superamento del tradizionale concetto di “dotazione organica” quale contenitore rigido da cui partire per la programmazione dei fabbisogni; conseguentemente, ora, è il piano triennale dei fabbisogni di personale lo strumento, modulabile e flessibile per le esigenze di reclutamento e gestione delle risorse umane all'organizzazione, che sostanzia la ridefinizione qualitativa e quantitativa della dotazione organica (paragrafo 2.1 “Il superamento della dotazione organica”);
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale la dotazione organica va espressa in termini finanziari; partendo dall'ultima dotazione adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della categoria di riferimento in relazione alle posizioni economiche (paragrafo 2.1 “Il superamento della dotazione organica”);
- in ogni caso, resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà assunzionali consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali, non può essere superiore alla spesa potenziale massima ovvero, per gli enti locali, al limite di spesa consentito dalla legge (paragrafo 2.1 “Il superamento della dotazione organica”);
- la dotazione organica, quindi, si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile e per gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente;
- il piano triennale dei fabbisogni di personale deve risultare coerente con la programmazione finanziaria e di bilancio e, ovviamente, rispettosa dei limiti normativi posti alla spesa complessiva di personale, ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 562, legge 296/2006 (paragrafo 2.2 “Garanzia degli equilibri di finanza pubblica: vincoli finanziari”);

**RICHIAMATO** l'art. 33 del DL n. 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 28/06/2019, che ha fissato i principi di una nuova metodologia di definizione delle regole che sottendono alla capacità assunzionale ed alla spesa di personale degli enti locali;

**VISTO** il D.P.C.M 17 marzo 2020, pubblicato sulla GU n. 108 del 20/04/2020, con il quale si dà attuazione a quanto previsto dall'art. 33 comma 2 del DL 30/04/2019, n. 34;

**VISTA** la circolare esplicativa della normativa suddetta a firma dei Ministri per la Pubblica Amministrazione, dell'Economia e delle Finanze, e dell'Interno, trasmessa in data 08/06/2020;

**RITENUTO** necessario elaborare i contenuti del Piano triennale dei fabbisogni secondo le nuove regole, che vengono di seguito riassunte:

- le amministrazioni comunali devono determinare il rapporto fra la spesa del personale rilevata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato e la media delle entrate correnti, rilevate dagli accertamenti di competenza e relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata;
- nella definizione della spesa del personale si fa riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato, cui si aggiungono gli oneri per assunzioni a termine, compreso il personale assunto in base all'articolo 110 del Tuel, per i co.co.co., per la somministrazione di lavoro e per il personale a vario titolo utilizzato senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi facenti capo all'ente. A questa quantità si sommano gli oneri riflessi. Viene chiarito che l'Irap rimane esclusa.
- A seconda del risultato ottenuto gli enti si suddividono in tre fasce:
  1. La più virtuosa comprende gli enti che si collocano al di sotto di un primo valore soglia

- (tabella 1 – art 4 D.P.C.M) (per la fascia demografica di appartenenza del Comune di Guastalla il primo valore soglia è pari al 27%);
2. La fascia meno virtuosa è rappresentata dagli enti che si collocano sopra il secondo valore soglia (Tabella 2 art. 5 D.P.C.M) (per la fascia demografica di appartenenza del Comune di Guastalla il secondo valore soglia è pari al 31%);
  3. La fascia intermedia è rappresentata dai Comuni che si collocano fra i due valori soglia sopra indicati

**PRESO ATTO CHE** non si ravvisa un'interpretazione univoca sulle modalità di conteggio e gli stessi strumenti applicativi (decreto e circolare ministeriale) non sembrano completamente coerenti dal punto di vista applicativo;

**TENUTO CONTO CHE** per la definizione dei conteggi di cui sopra si rende necessario cumulare ai dati del Comune quelli dei dipendenti trasferiti, senza interruzione del rapporto di pubblico impiego, all'Unione Bassa Reggiana e all'ASP Progetto Persona nonché dalla quota parte della spesa di personale dell'Unione Bassa Reggiana ;

**DATO ATTO CHE**, in esito ai conteggi elaborati dal servizio finanziario sulla base delle indicazioni fornite nella richiamata Circolare del 08/06/2020, che si allegano alla presente deliberazione (allegato **A**), tenendo presenti sia i dati del rendiconto 2019 che quello 2020 in quanto in fase di passaggio tra l'approvazione di un rendiconto e l'altro:

- il rapporto tra la spesa di personale del 2019 e la media delle entrate correnti del triennio 2017-2019 è pari al 25,70% considerando la spesa unione,asp e 17,37% secondo le istruzioni ministeriali
- il rapporto tra la spesa di personale del 2020 e la media delle entrate correnti del triennio 2018-2020 è pari al 23,79% e considerando la spesa unione,asp e 15,72% secondo le istruzioni ministeriali

e ciò colloca, per entrambe le annualità, il Comune di Guastalla nella fascia sotto la soglia di cui sopra ("*comuni cosiddetti virtuosi*");

**RICORDATO CHE** rimangono tuttora in vigore le seguenti disposizioni:

- l'art. 30 del d.lgs. 165/2001, testo vigente, stabilisce, al comma 1, che "*Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente ed in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissano preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere ...*";
- ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, del d.l. 50/2017, convertito con modificazioni in legge n. 96/2017 "*Al fine di consentire un utilizzo più razionale e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano al passaggio di personale tra l'unione e i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi*";

**DATO ATTO** che il sopra citato art. 30 del d.lgs. 165/2001 prescrive l'obbligo di esperire le

procedure di mobilità volontaria (passaggio diretto tra amministrazioni) prima di indire un pubblico concorso, ma che, per il triennio 2019-2021, ed al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego detto adempimento può essere derogato e, pertanto, le amministrazioni possono bandire i pubblici concorsi/selezioni senza previo esperimento dei processi di mobilità volontaria, in base a quanto espressamente stabilito dall'articolo 3, comma 8, della legge 56/2019, in vigore dal 7 luglio 2019;

**CONSIDERATO** che in caso di programmato reclutamento dall'esterno di personale è necessario esperire le procedure di cui agli artt. 34 e 34-bis del d.lgs. 165/2001 (gestione del personale in disponibilità e collegato processo di mobilità); tali procedimenti hanno subito modifiche ad opera dell'art. 3, comma 9, lettere a) e b) della legge 19 giugno 2019, n. 56 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 145 del 22 giugno 2019, in vigore dal 7 luglio 2019), così sintetizzabili:

- modificate le cause ed il regime della risoluzione del rapporto di lavoro in caso di rifiuto di assegnazione;
- confermato l'obbligo di attivare la procedura in contesto prima di avviare anche assunzioni a tempo determinato purché di durata superiore a 12 (dodici) mesi;
- esclusione espressa dall'obbligo di esperimento della procedura relativamente al conferimento degli incarichi di cui all'art. 110 del TUEL e art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001;
- riduzione a 45 (quarantacinque) giorni (in luogo dei precedenti sessanta) del termine decorso il quale l'Amministrazione può bandire i concorsi se nel frattempo non viene assegnato personale in disponibilità;

**ATTESO CHE:**

- l'art. 1 comma 557-bis della L. 296/2006 stabilisce che costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- l'art.1, comma 557-ter della legge 296/2006 dispone che in caso di mancato rispetto del comma 557 si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla L. 133/2008, cioè "...il divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- l'art. 1 comma 557-quater della legge 296/2006, così come introdotto dal citato art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, dispone che ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

**VISTO ALTRESÌ** l'art. 2bis, commi 43 e 44 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 i quali rispettivamente dispongono che:

"43. A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della

relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

44. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente.”

**CONSIDERATO** che per il Comune di Guastalla:

- il limite da prendere quale riferimento per le spese di personale, per gli anni 2020 e 2021, ai sensi del comma 557 L 296/06, rideterminato alla luce delle succitate deliberazioni della Corte dei Conti, è quello dell'anno 2011 pari ad € 2.921.076,60 in quanto ente colpito dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ;
- non si applicano, a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza, i vincoli di cui al comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal DI 90/2014;

**VISTA** l'ordinanza n. 8 del 17/03/2021 del Commissario delegato alla ricostruzione della Regione Emilia Romagna che ridefinisce il cratere degli enti appartenenti al sisma e la successiva nota inviata dalla segreteria del Commissario all'ufficio programmazione del nostro ente che specifica che l'uscita dal cratere avrà decorrenza dal 01/01/2022.

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 183/2011, dalla ricognizione effettuata dai responsabili di settore, è emerso che in questo Ente non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità del personale;

**DATO ATTO** che, allo stato attuale, l'ente non incorre in alcuna delle situazioni che impediscono il reclutamento di personale a tempo indeterminato, avendo rispettato tutte le condizioni normativamente prescritte ovvero:

- riduzione della spesa complessiva di personale ex art. 1, co. 557 e seguenti della legge 296/2006;
- rideterminazione della consistenza finanziaria della dotazione organica in conformità ai nuovi contenuti dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 165/2001 e alle Linee di indirizzo

ministeriali emanate con Dpcm 08/05/2018;

- ricognizione delle eccedenze di personale ex art. 33 del d.lgs. n. 165/2001;
- piano triennale 2019/2021 delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, d.lgs. 198/2006);
- monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni/cessione dei crediti certificati;
- piano esecutivo di gestione-piano della performance 2020/2022 (art. 10, c.5, D.Lgs 150/2009);
- regolarità della posizione riguardo agli obblighi assunzionali prescritti dalla legge n. 68/1999 (quota d'obbligo riservata alle categorie protette);
- rispetto dei termini ed adempimenti in materia di programmazione economico/finanziaria di cui all'art. 9 del d.l. n. 113/2016, convertito in legge n. 160/2016 (invio dati alla BDAP);

Dato atto che il valore complessivo della spesa del comune di Guastalla per l'anno 2021 è pari ad € 2.795.330,58 e che il valore preventivato per il triennio 2021/2023 è il seguente (dettagliato nel prospetto B allegato):

2021	2022	2023
2.795.330,58	2.784.428,08	2.784.428,08

Verificato che come dimostrato nell'allegato A il Comune di Guastalla ha i necessari spazi finanziari per procedere a nuove assunzioni;

**RITENUTO** di definire il piano triennale dei fabbisogni del personale 2021-2023 del Comune di Guastalla, quale documento fondamentale di definizione dell'assetto organizzativo dell'ente e propedeutico alla stesura della nota di integrazione al DUP 2021/2023;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione di CC nr. 34 del 17.12.2020 di approvazione del DUP 2021/2023
- la propria deliberazione n. 27 del 06/04/2021 con la quale venivano disposte le linee di per la redazione del fabbisogno anno 2021/23 e con cui si autorizzava:
- ad inviare la comunicazione ai sensi dell'art. 34 bis del D.lgs 267/00 per la copertura i n. 3 posti di "Istruttore Amm.vo contabile" cat. C presso l'Area Affari Istituzionali e a procedere alla pubblicazione del relativo avviso di mobilità esterna;
- a sottoscrivere con il commissario delegato alla ricostruzione RER un accordo per l'utilizzo di una graduatoria a tempo determinato per le assunzioni presso l'ufficio ricostruzione, utilizzabile anche per altre finalità dell'ente ;

**1. Personale a tempo indeterminato**

**DATO ATTO CHE** nell'anno 2021 si registreranno i seguenti movimenti di personale (assunzioni /cessazioni/mobilità interne riferite al personale in ruolo):

profilo	Servizio/Settore	cessazione il	motivo
---------	------------------	---------------	--------

Geometra cat. C	Ambiente	1/3/2021	Vincitore di concorso presso altra PA con diritto alla conservazione del posto fino al 31/08/2021
Funzionario Amm.vo cat. D	Cultura, Turismo e sport	1/4/2021	Collocamento a riposo
Istruttore Amm.vo contabile cat. C	Segreteria	19/6/2021	Collocamento a riposo
Esecutore amm.vo Specializzato cat B	Centralino	1/7/2021	Collocamento a riposo
Istruttore Amm.vo cat. C	demografico	Da stabilire	Trasferimento per mobilità interna
Funzionario Tecnico cat. D ex art. 110 c 1	Lavori Pubblici	1/1/2022	Presunta cessazione

**VALUTATA**, dunque, l'opportunità di trasformare il posto di "Esecutore Amm.vo specializzato" U.O. centralino in "Istruttore amm.vo contabile" cat. C, in quanto più funzionale all'assetto organizzativo e alla riorganizzazione dell'U.O. Centralino;

**RITENUTO** pertanto di adeguare la dotazione organica nelle risultanze di cui all'allegato "C";

**RILEVATE** infine le ulteriori necessità di personale, manifestate dai competenti responsabili di Settore e proposte dal Segretario Generale, competente ai sensi dell'art. 101 del CCNL Funzioni Locali –Dirigenti e Segretari, così definite:

- Settore Demografico, con richiesta di un ulteriore posto di "Istruttore Amm.vo contabile" cat. C;
- Area Lavori Pubblici e patrimonio con richiesta di un "Istruttore Direttivo Tecnico" cat. D;

Visto l'art. 1, co. 797 e ss., della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che dispone *"al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente: a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al*

raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000; b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000”.

La rilevanza di tali contributi economici nel computo degli spazi assunzionali di cui al comma 2 dell'art. 33 del d.l. 34/2019 è questione espressamente disciplinata.

Al riguardo, il comma 801 del citato art. 1 della L. n. 178/2020 dispone, infatti, che “per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 5 con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”.

Quest'ultima norma sancisce la “neutralità” della spesa e dell'entrata relativa all'assunzione di personale etero-finanziata, prevedendo che “a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”.

**CONSIDERATO** che, il processo di assunzione delle assistenti sociali, è allo studio a livello unionale e che pertanto allo stato attuale è possibile rilevarne unicamente il fabbisogno di n. 2 unità e non è possibile stabilire le modalità di copertura di tali posti;

**RITENUTO**, dunque, di definire il seguente piano dei fabbisogni del personale 2021-2023, sulla base delle indicazioni sopra illustrate:

profilo	Servizio/ Settore	modalità di copertura del posto	note
Geometra cat. C	Ambiente	per la sostituzione nel periodo si procede con lavoro in somministrazione	Fabbisogno confermato - figura conservazione del posto fino al 31/08/2021 del dipendente cessato dal servizio
Funzionario Amm.vo cat. D	Cultura, Turismo e sport	In sospeso – nel periodo transitorio si è proceduto a sottoscrivere un contratto a titolo gratuito con funzioni	

		direttive dell'ex titolare	
Istruttore Amm.vo contabile cat. C	Segreteria	Mobilità esterna	Fabbisogno confermato -Autorizzata con deliberazione n. 27 del 6/04/2021
Esecutore amm.vo Specializzato cat B	Centralino	Trasformazione del posto in Istruttore amm.vo contabile cat. C – mobilità interna dal settore demografico	Posto trasformato
Istruttore Amm.vo contabile cat. C	Demografico	Mobilità esterna	Fabbisogno confermato -Autorizzata con deliberazione n. 27 del 6/04/2021
Istruttore Amm.vo contabile cat. C	Demografico	Mobilità esterna	Nuovo posto -Autorizzata con deliberazione n. 27 del 6/04/2021
Istruttore Direttivo Tecnico cat. D	Area Lavori Pubblici	concorso pubblico per categoria D	concorso pubblico entro settembre
n. 2 Assistenti sociali	Sociale, pubblica Istruzione, relazione col pubblico	concorso/utilizzo graduatoria altro ente	studio a livello di unione/ambito

**PRECISATO** che la scelta della modalità di copertura dei posti vacanti è demandata al Responsabile del Settore di riferimento sulla base delle esigenze del servizio;

**ATTESO CHE** con successiva deliberazione si provvederà a dare atto delle decisioni riguardo alle modalità di copertura dei posti vacanti rimasti in sospeso;

**RILEVATO** che il piano del fabbisogno occupazionale come esposto nel DUP approvato con deliberazione di CC n. 34 del 17/12/2020, sulla base delle cessazioni e delle nuove assunzioni che si verificheranno nel corso dell'anno 2021 viene integrato e modificato come segue:

QUALIFICA/ CATEGORIA	FABBISOGNO 2021 (posti coperti e previsioni)	FABBISOGNO 2022 (posti coperti e previsioni)	FABBISOGNO 2023 (posti coperti e previsioni)

Dir	1	1	1
D3* compreso art. 110	7	7	7
D*comprensivo delle due assistenti sociali	12	12	12
C	31	31	31
B3	2	2	2
B	5	5	5
A	1	1	1
Totale	59	59	59
SPESA TEORICA* stipendio tabellare per 12 mensilità	1.261.292,95	1.261.292,95	1.261.292,95

## 2. Personale con lavoro flessibile

Considerato che, come sopra specificato, al Comune di Guastalla in quanto ente facente parte del cratere del sisma del 2012 fino al 31/12/2021 non si applicano, a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza, i vincoli di cui al comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal DI 90/2014;

Vista la deliberazione n. 27 del 06/04/2021 con la quale venivano disposte le linee di per la redazione del fabbisogno anno 2021/23 e con cui si autorizzava il competente responsabile a sottoscrivere con il commissario delegato alla ricostruzione RER un accordo per l'utilizzo di una graduatoria a tempo determinato per le assunzioni presso l'ufficio ricostruzione, utilizzabile anche per altre finalità dell'ente ;

Considerato che il contratto con la ditta di lavoro in somministrazione Oasi lavoro scadrà il prossimo 30/06/2021;

Ritenuto necessario, nelle more della redazione della suddetta graduatoria, procedere all'affidamento diretto del servizio di lavoro in somministrazione fino al 31/12/2021 (importo inferiore ai 75.000 €) e di confermare i contratti di lavoro in somministrazione attualmente in essere nel modo seguente:

- Geometra Cat. C – Settore Territorio e programmazione attualmente fino al 16/08/2021 prorogato fino al 31/12/2021;
- Esecutore Tecnico Specializzato – U.O. Manutenzione attualmente fino al 03/06/2021 prorogato al 31/12/2021;
- Geometra Cat. C - Servizio ambiente, in sostituzione del Geometra cat. C passato ad altro ente con diritto alla conservazione del posto fino al 31/08/2021 prorogabile fino alla copertura del posto;

Ritenuto di valutare, in base alle mansioni assegnate al Geometra Cat. C, l'opportunità offerta dall'art. 1 co 69 e 70 della Legge di Bilancio 2021 e precisamente:

“co 69 Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557,557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Co.70. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69 i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.”

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 19 comma 8 della legge 448/2001, il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame del Revisore dei conti che con parere n. 5 del 04/05/2021 ha espresso parere favorevole ritenendo la programmazione conforme alla normativa vigente in materia;

**RICONOSCIUTO** che il presente atto riveste carattere d'urgenza, determinata dalla necessità di recepire il contenuto del presente piano nella nota di aggiornamento al Dup 2021/2023 di prossima approvazione e di procedere tempestivamente alla copertura dei posti vacanti per garantire la migliore funzionalità dei servizi;

**VISTI** il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile, espressi rispettivamente, dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 così come riscritto dall'art. 3, comma 1, lett. b del DL 174/2012.

**CON VOTI** unanimi, favorevolmente espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

1. di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato, che qui si intende integralmente richiamato;

2.di definire, richiamando quanto espresso in premessa, il piano triennale dei fabbisogni di personale relativamente al triennio 2021-2023 come segue:

profilo	Servizio/Settore	modalità di copertura del posto	note
Geometra cat. C	Ambiente	per la sostituzione nel periodo si procede con lavoro in somministrazione	Fabbisogno confermato - figura conservazione del posto fino al 31/08/2021 del dipendente cessato dal servizio
Istruttore Amm.vo contabile cat. C	Segreteria	Mobilità esterna, in caso di esito negativo si procede con procedura concorsuale/utilizzo graduatoria	Fabbisogno confermato -Autorizzata con deliberazione n. 27 del 6/04/2021
Esecutore amm.vo Specializzato cat B	Centralino	Trasformazione del posto in Istruttore amm.vo contabile cat. C – mobilità interna dal settore demografico	Posto trasformato
Istruttore Amm.vo contabile cat. C	Demografico	Mobilità esterna, in caso di esito negativo si procede con procedura concorsuale/utilizzo graduatoria	Fabbisogno confermato -Autorizzata con deliberazione n. 27 del 6/04/2021
Istruttore Amm.vo contabile cat. C	Demografico	Mobilità esterna, in caso di esito negativo si procede con procedura concorsuale/utilizzo graduatoria	Nuovo posto -Autorizzata con deliberazione n. 27 del 6/04/2021
Istruttore Direttivo Tecnico cat. D	Area Lavori Pubblici	concorso pubblico per categoria D	Avvio mobilità art 34 bis e concorso pubblico
n. 2 Assistenti	Sociale,	concorso riservato/utilizzo graduatoria	Avvio mobilità

sociali	pubblica istruzione, relazione col pubblico	altro ente	art. 34 bis
---------	--	------------	-------------

3. di dare atto che tale proposta:

- garantisce il rispetto dei vincoli di cui al DPCM 17/03/2020, come evidenziato nell'allegato prospetto "A", che forma parte integrante della presente deliberazione;
- garantisce il rispetto dei vigenti vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, come evidenziato nell'allegato prospetto "B", che forma parte integrante della presente deliberazione;

4. di adeguare la dotazione organica nelle risultanze di cui all'allegato "C";

5. di dare atto che con successiva deliberazione si provvederà a disporre riguardo alle modalità di copertura dei posti vacanti rimasti in sospeso;

6. di dare informazione del presente provvedimento alle rappresentanze sindacali;

7. di trasmettere il presente atto alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018."

8. di recepire il contenuto della presente deliberazione nella nota di integrazione al DUP 2021/2023;

9. di dichiarare, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.

10. di disporre, ai sensi dell'art. 16 del Dlgs 33/2013, la pubblicazione del presente piano dei fabbisogni di personale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente;

11. di dichiarare, previa votazione unanime, favorevolmente espressa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. 267/2000, immediatamente eseguibile la presente deliberazione

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE  
D'ARAIO MAURO

ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
accertamenti entrate PRIMI TRE TITOLI							
2017	12.716.881,69	2018	13.501.169,79	2019	13.505.019,43	2020	14.063.351,16
2018	13.501.169,79	2019	13.505.019,43	2020	14.063.351,16	2021	13.154.722,08
2019	13.505.019,43	2020	14.063.351,46	2021	13.154.722,08	2022	11.872.424,08
<b>media triennale entrate correnti</b>	<b>13.241.023,64</b>	<b>media triennale entrate correnti</b>	<b>13.689.846,89</b>	<b>media triennale entrate correnti</b>	<b>13.574.364,22</b>	<b>media triennale entrate correnti</b>	<b>13.030.165,77</b>
FCDE 2019 assestato	250.651,00	FCDE 2020 assestato	310.000,00	FCDE 2021	255.000,00	FCDE 2022	350000
valore di riferimento	12.990.372,64	valore di riferimento	13.379.846,89	valore di riferimento	13.319.364,22	valore di riferimento	12.680.165,77
<b>codici siope 2019</b>		<b>codici siope 2020</b>		<b>codici siope 2021</b>		<b>codici siope 2022</b>	
U1.01.00.00.000	<b>2.144.180,05</b>	U1.01.00.00.000	<b>2.003.821,14</b>	U1.01.00.00.000	<b>2.185.631,00</b>	U1.01.00.00.000	<b>2.208.369,00</b>
- correttivo oneri amm.ri al macro1	<b>-30.000,00</b>	- correttivo oneri amm.ri al macro1	<b>-30.000,00</b>	- correttivo oneri amm.ri al macro1	<b>-30.000,00</b>	- correttivo oneri amm.ri al macro1	<b>-30.000,00</b>
U1.03.02.12.001	<b>112.000,00</b>	U1.03.02.12.001	<b>100.000,00</b>	U1.03.02.12.001	<b>80.000,00</b>	U1.03.02.12.001	<b>25.000,00</b>
U1.03.02.12.002	0	U1.03.02.12.002	0	U1.03.02.12.002	0	U1.03.02.12.002	0
U1.03.02.12.003	0	U1.03.02.12.003	0	U1.03.02.12.003	0	U1.03.02.12.003	0
U1.03.02.12.999		U1.03.02.12.999		U1.03.02.12.999		U1.03.02.12.999	
	2.226.180,05		2.073.821,14		2.235.631,00		2.203.369,00
ASP/UNIONE/ASBR DA 557	1111860,25	ASP/UNIONE/ASBR DA 557	1.109.450,14	ASP/UNIONE/ASBR DA 557	1.137.045,48	ASP/UNIONE/ASBR DA 557	1.137.045,48
TOTALE SPESA DI PERSONALE	3.338.040,30	TOTALE SPESA DI PERSONALE	3.183.271,28	TOTALE SPESA DI PERSONALE	3.372.676,48	TOTALE SPESA DI PERSONALE	3.340.414,48
% con unione e asp	<b>25,70%</b>	% con unione e asp	<b>23,79%</b>	% con unione e asp	<b>25,32%</b>	% con unione e asp	<b>26,34%</b>
% come da circolare 8/06/2020	<b>17,37%</b>	% come da circolare 8/06/2020	<b>15,72%</b>	% come da circolare 8/06/2020	<b>17,01%</b>	% come da circolare 8/06/2020	<b>17,61%</b>

**L'ENTE SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA PERCENTUALE DELLA TABELLA 1**

<b>FASE 1 - APPLICAZIONE TABELLA 1</b>	<b>PTFP 21/22/23 con dati rendiconto 2019</b>	<b>PTFP 21/22/23 con dati rendiconto 2020</b>	<b>PTFP 22/23/24</b>	<b>PTFP 23/24/25</b>
Numeratore	3.338.040,30	3.183.271,28	3.372.676,48	3.340.414,48
Denominatore	12.990.372,64	13.379.846,79	13.319.364,22	13.244.832,44
Percentuale Tabella 1	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%
Valore massimo teorico	169.360,31	429.287,35	223.551,86	235.690,28
<b>TOTALE TABELLA 1</b>	<b>3.507.400,61</b>	<b>3.612.558,63</b>	<b>3.596.228,34</b>	<b>3.576.104,76</b>

<b>FASE 2 - APPLICAZIONE TABELLA 2</b>	<b>PTFP 21/22/23</b>	<b>PTFP 21/22/23</b>	<b>PTFP 22/23/24</b>	<b>PTFP 23/24/25</b>
Spese di personale 2018	2.268.511,03	2.268.511,03	2.268.511,03	2.268.511,03
Percentuale di Tabella 2	16%	16%	19%	21%
Valore massimo teorico	362.961,76	362.961,76	431.017,10	476.387,32
<b>TOTALE TABELLA 2</b>	<b>2.631.472,79</b>	<b>2.631.472,79</b>	<b>2.699.528,13</b>	<b>2.744.898,35</b>

<b>Resti dei cinque anni antecedenti al 2020</b>	<b>109.715,38</b>	<b>109.715,38</b>	<b>109.715,38</b>	<b>109.715,38</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>FASE 3 - VERIFICA PREFERENZA RESTI O SPAZI TABELLA 2 (Nota RGS)</b>				
TOTALE CON DEROGA RESTI ASSUNZIONALI	2.378.226,41	2.378.226,41	2.378.226,41	2.378.226,41
<i>di cui resti</i>	<i>109.715,38</i>	<i>109.715,38</i>	<i>109.715,38</i>	<i>109.715,38</i>
TOTALE CON APPLICAZIONE SPAZI TABELLA 2	2.631.472,79	2.631.472,79	2.699.528,13	2.744.898,35
<i>di cui maggiori spazi</i>	<i>362.961,76</i>	<i>362.961,76</i>	<i>431.017,10</i>	<i>476.387,32</i>
<b>ESITO PREFERENZA TABELLA 2</b>	<b>2.631.472,79</b>	<b>2.631.472,79</b>	<b>2.699.528,13</b>	<b>2.744.898,35</b>
<i>di cui resti o maggiori spazi</i>	<i>362.961,76</i>	<i>362.961,76</i>	<i>431.017,10</i>	<i>476.387,32</i>

<b>FASE 4 - MAGGIORI SPAZI IN APPLICAZIONE TABELLA 1 O TABELLA 2</b>	<b>PTFP 21/22/23</b>	<b>PTFP 21/22/23</b>	<b>PTFP 22/23/24</b>	<b>PTFP 23/24/25</b>
Somma per assunzioni IN ECCEDEXA a tempo indeterminato RISPETTO ALLA SPESA STORICA (ultimo rendiconto oppure anno 2018)	<b>362.961,76</b>	<b>362.961,76</b>	<b>431.017,10</b>	<b>476.387,32</b>

<b>FASE 5 - SPESA MASSIMA OBIETTIVO ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Spese di personale (ultimo rendiconto o 2018)	2.268.511,03	2.268.511,03	2.268.511,03	2.268.511,03
Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato	362.961,76	362.961,76	431.017,10	476.387,32
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2.631.472,79</b>	<b>2.631.472,79</b>	<b>2.699.528,13</b>	<b>2.744.898,35</b>

NB Attenzione per la simulazione degli anni futuri ai resti già utilizzati. La formula è impostata sui resti complessivi teorici.

			ALLEGATO B
<b>limite per comuni colpiti dal sisma 2012 (anno 2011)</b>			2.921.076,60
<b>limite 2011/2013</b>			2.874.277,78
STIMA DELLE SPESE DI PERSONALE AI SENSI DEL ART. 1 C.557			
	2020 consuntivo	2021 aprile	2022
Intervento 1	1.952.973,05	2.149.958,50	2.218.998,00
fpv	125.879,66		
buoni pasto	13.628,16	9.000,00	9.000,00
lavoro interinale	100.000,00	80.000,00	25.000,00
IRAP	130831,77	127071,00	131047,63
<b>TOTALE SPESE COMUNE DI GUASTALLA</b>	<b>2.323.312,64</b>	<b>2.366.029,50</b>	<b>2.384.045,63</b>
Spese personale altri enti;			
Unione Bassa Reggiana	722.531,93	776.231,58	776.231,58
Personale trasferito (OSA dAL 01/06/1998) spese virtuali	143.341,89	143.341,89	143.341,89
Personale trasferito (personale scolastico dal 01/07/2011) spese virtuali	444.805,00	444.805,00	444.805,00
cessazione personale scolastico	- 209.165,68	- 227.332,99	- 227.332,99
<b>TOTALE SPESE ALTRI ENTI</b>	<b>1.101.513,14</b>	<b>1.137.045,48</b>	<b>1.137.045,48</b>
<b>COMPONENTI ASSOGETTATI AL LIMITE</b>	<b>3.424.825,78</b>	<b>3.503.074,98</b>	<b>3.521.091,11</b>
DETTAGLIO COMPON. ESCLUSI:			
aumenti contrattuali 2016/18 a bilancio	90549,72	98912,73	100718,82
Aumenti contrattuali bilancio	347.216,39	371.683,51	372.404,81
Aumenti contrattuali fondi	36.427,37	36.427,37	36.427,37
Aumenti contrattuali fondi ccnl 2016/2018	6.073,37	6.073,37	6.073,37
Categorie protette	90.944,38	77.808,21	67.941,10
rimborso segretario (risorsa 3166)	53.925,88	48.006,45	48.006,45
Rimborso personale comandato	70.850,64	36.528,95	36.528,95
PERSONALE ASSUNTO IN DEROGA DM 17/03/2021	-	32303,815	68561,26
<b>TOTALE COMPONENTI ESCLUSI</b>	<b>695.987,74</b>	<b>707.744,40</b>	<b>736.662,13</b>
<b>TOTALE SPESE c. 557</b>	<b>2.728.838,04</b>	<b>2.795.330,58</b>	<b>2.784.428,98</b>
differenza con limite 2011 in quanto ente del cratere	-192.238,56	-125.746,02	
differenza con limite triennio 2011/2013	-145.439,75	-78.947,20	-89.848,80

**DOTAZIONE ORGANICA 2021**

Allegato C

<b>N.</b>	<b>area</b>	<b>Cat.</b>
<b>STAFF SEGRETERIA GENERALE</b>		
	<i>Servizio Legale</i>	
1	Funzionario Legale (P.O.)	D3
	<i>Ufficio Stampa</i>	
1	Giornalista Pubblicista	D
	<i>Servizio Formazione</i>	
TOTALE POSTI AREA DI STAFF		
<b>AREA AFFARI ISTITUZIONALI</b>		
1	Responsabile di Area - Vicesegretario	Dir
SETTORE: AFFARI ISTITUZIONALI		
	<i>Servizio Segreteria</i>	
1	Istruttore Amministrativo-Contabile	C
1	Istruttore Amministrativo-Contabile	C
	<i>Unità Operativa Centralino</i>	
1	Istruttore Amministrativo-Contabile	C
1	Operatore Ausiliario P.T. 25/36	A
	<i>Servizio Informatico</i>	
1	Istruttore Informatico	C
	<i>Servizio Polizia Amministrativa Commercio Agricoltura</i>	
1	Istruttore Direttivo Amministrativo	D
SETTORE: DEMOGRAFICO		
	<i>Servizi Demografici, Elettorale e Polizia Mortuaria</i>	
1	Funzionario Amministrativo	D3
1	Funzionario Amministrativo	D3
1	Istruttore Amministrativo-Contabile	C
1	Istruttore Amministrativo-Contabile *	C
TOTALE POSTI AREA		
<b>AREA FINANZIARIA</b>		
SETTORE: FINANZIARIO		
1	Funzionario Contabile (P.O.)	D3
	<i>Servizio Ragioneria</i>	
1	Istruttore Direttivo Contabile	D
1	Istruttore Amministrativo-Contabile	C
1	Istruttore Amministrativo-Contabile	C
	<i>Servizio Personale</i>	
	<i>Servizio Programmazione, controlli, legalità ed Economato</i>	
1	Istruttore Amministrativo-Contabile	C
1	Istruttore Direttivo Amministrativo	D

N.	area	Cat.
	TOTALE POSTI AREA	
<b>AREA INTERVENTI SUL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI</b>		
SETTORE: TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE		
1	Funzionario Tecnico (P.O.)	D3
1	Istruttore Direttivo Tecnico*	D
	<i>Servizio S.U.E. (Sportello Unico per l'Edilizia)e Urbanistica</i>	
1	Geometra	C
1	Istruttore amm.vo contabile	C
1	Geometra	C
1	Collaboratore Amministrativo	B3
	<i>Servizio S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive)</i>	
1	Geometra	C
	<i>Servizio Ambiente</i>	
1	Geometra	C
	<i>Servizio Viabilità</i>	
1	Geometra	C
SETTORE: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO		
1	Funzionario Tecnico	D3
	<i>Servizio Lavori Pubblici</i>	
1	Geometra	C
1	Geometra	C
	<i>Unità Operativa Manutenzione</i>	
1	Esecutore Tecnico Specializzato	B
1	Esecutore Tecnico Specializzato	B
1	Esecutore Tecnico Specializzato	B
1	Esecutore Tecnico Specializzato	B
1	Esecutore Tecnico Specializzato	B
	<i>Servizio Patrimonio</i>	
1	Istruttore Direttivo Tecnico	D
	<i>Servizio Manutenzione Impianti</i>	
1	Istruttore Direttivo Tecnico	D
	TOTALE POSTI AREA	
<b>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>		
SETTORE: CULTURA E TURISMO		
1	Funzionario Amministrativo (P.O.)	D
	<i>Servizio Sport Giovani Associazionismo</i>	
1	Istruttore Amministrativo-Contabile	C
	<i>Servizio Cultura -Beni Culturali - Conservatoria dei beni mobili artistici comunali - Biblioteche-Archivi -Turismo-Manifestazioni-Po</i>	
1	Collaboratore Amministrativo	B3
1	Istruttore amm.vo contabile	C
1	Istruttore culturale	C
1	Istruttore culturale	C
1	Istruttore culturale	C
SETTORE: SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONI COL PUBBLICO		
1	Funzionario Amministrativo (P.O.)	D3
	<i>Servizio Pubblica Istruzione</i>	
	<i>Servizio U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico)</i>	
1	Istruttore Direttivo Amministrativo	D
1	Istruttore Amministrativo-Contabile	C

N.	area	Cat.
1	Istruttore Amministrativo-Contabile	C
	<i>Servizi Sociali</i>	
1	Istruttore Direttivo Amministrativo	D
1	Assistente sociale	D
1	Assistente sociale	D
<b>59</b>		

55 posti coperti e confermati

2 nuovi posti da coprire (contrassegnati con \*) da coprire con le modalità previste dalla deliberazione

2 previsti ma non ancora delineato il percorso di copertura

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 5 del 04/05/2021

**OGGETTO: PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2022/2023.**

Il Collegio dei Revisori del Comune di Guastalla nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 27/09/2018, si è riunito in data odierna alle ore 18:00, su convocazione del Presidente, in videoconferenza per procedere all'esame della proposta di deliberazione e relativi allegati riferita a "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023 (PTFP). Piano annuale assunzioni 2021. Approvazione".

La riunione si tiene con la modalità descritta in ossequio alle direttive ed alle raccomandazioni impartite dalle autorità per prevenire e limitare la diffusione del virus COVID-19, pertanto ogni membro del Collegio, nonché i funzionari responsabili, si sono collegati dal proprio domicilio e la documentazione è stata inviata a mezzo posta elettronica.

**visti:**

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...*";
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "*Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica*";
- l'art. 3 "Semplificazione e flessibilità nel turn over", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita "*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

*b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

*c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

**preso atto che:**

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

**richiamati:**

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. .... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. .... A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)”;*
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;*

**considerato** che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

**visti altresì:**

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto*

*del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;*

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020<sup>1</sup>) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

rilevato che i Dirigenti/Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

preso atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 16/02/2021 è stato adottato il piano delle azioni positive 2021/2023 in materia di pari opportunità previsto dall’art.48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006 e il piano delle performance di cui all’art.10 della L. n. 150/2009 per l’anno 2021.

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 (PTFP). PIANO ANNUALE ASSUNZIONI 2021. APPROVAZIONE” unitamente agli allegati;

preso atto che:

- l’Ente ha rideterminato la dotazione organica del personale<sup>234</sup> ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- l’ente rispetta il limite di cui all’art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
  - per il Comune di Guastalla:
    - il limite da prendere quale riferimento per le spese di personale, per gli anni 2020 e 2021, ai sensi del comma 557 L 296/06, rideterminato alla luce delle succitate deliberazioni della Corte dei Conti, è quello dell’anno 2011 pari ad € 2.921.076,60 in quanto ente colpito dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
    - non si applicano, a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza, i vincoli di cui al comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal DI 90/2014;
  - risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

rilevato che:

<sup>1</sup> Entrato in vigore in data 20/04/2020

<sup>2</sup> Art. 6, comma 2, D. Lgs. 165/2001: ... Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter...

<sup>3</sup> Art. 6, comma 3, D. Lgs. 165/2001: In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente

<sup>4</sup> Linee di indirizzo 08/05/2018 a firma del Ministro per La Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – Punti 2.1. – Superamento della Dotazione Organica: La dotazione organica è un valore finanziaria ... Si sostanzia in una “dotazione” di spesa potenziale. Coincidente, di norma, con la spesa media di personale relativa agli anni 2011/2013.

- è rispettato il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;
- è rispettato quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il "divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

rilevato che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, 2023 è il seguente (dettagliato nel prospetto B allegato dall'ente):

2011	2021	2022	2023
€ 2.921.076,60	2.795.330,58	2.784.428,08	2.784.428,08

considerato che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

Rilevato che:

- il Comune di Guastalla si colloca nella fascia demografica lett. F) (popolazione da 10.000 a 59999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 14896 (ultimo dato ISTAT disponibile).
- in esito ai conteggi elaborati dal servizio finanziario sulla base delle indicazioni fornite nella richiamata Circolare del 08/06/2020, allegati alla deliberazione (allegato A), tenendo presenti sia i dati del rendiconto 2019 che quello 2020 in quanto in fase di passaggio tra l'approvazione di un rendiconto e l'altro:
  - il rapporto tra la spesa di personale del 2019 e la media delle entrate correnti del triennio 2017-2019 è pari al 25,70% considerando la spesa unione, asp e 17,37% secondo le istruzioni ministeriali
  - il rapporto tra la spesa di personale del 2020 e la media delle entrate correnti del triennio 2018-2020 è pari al 23,79% e considerando la spesa unione,asp e 15,72% secondo le istruzioni ministeriali;

Rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- il TURNOVER disponibile derivante dalle cessazioni 2015/2019, calcolato secondo le precedenti previsioni normative, ammonta ad euro 109.715,38;
- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Guastalla ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM), come riportato nella sottostante tabella:

SPESA MASSIMA ANNO	2021	2022	2023
Spese di personale (rendiconto 2018)	2.268.511,03	2.268.511,03	2.268.511,03
Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato	362.961,76	431.017,10*	476.387,32*
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2.631.472,79</b>	<b>2.699.528,13</b>	<b>2.744.898,35</b>

\*comprensiva degli incrementi degli anni precedenti.

- come si evince dall'allegato B i resti assunzionali disponibili pari a euro 109.715,38 risultano inferiori all'importo identificato come maggiore spesa, pertanto risulta possibile utilizzare tale importo anche in deroga ai valori limite annuali di cui alla tabella 2) del decreto attuativo, in ogni caso entro i limiti massimi consentiti dal valore soglia di riferimento di cui alla tabella 1) dell'art. 4 del medesimo decreto;
- che secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini

del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...”;

rilevato che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva pari a euro 80.000,00 e che l'ente in quanto appartenente al cratere del sisma 2019 non è tenuto al rispetto del comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal DI 90/2014

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

considerato che sulla base della normativa sopra richiamata per poter procedere alle assunzioni previste nel Piano di fabbisogno di personale è necessario che l'Organo di Revisione asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

rilevato che dal piano del fabbisogno di personale 2021/2023 esaminato emerge una maggiore spesa che risulta già finanziata sul bilancio di previsione 2021/2023;

rilevato che dalla documentazione esaminata e dalle verifiche svolte dall'Organo di Revisione emerge che il bilancio 2021/2023 conserva l'equilibrio pluriennale;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

#### rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

#### ASSEVERA

Il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2021/2023 del Comune di Guastalla a seguito dell'adozione del Piano del fabbisogno di personale 2021/2023 di cui alla proposta esaminata.

#### ACCERTA

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;

#### esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 (PTFP). PIANO ANNUALE ASSUNZIONI 2021. APPROVAZIONE”


Data 04/05/2021

L'Organo di Revisione

Dott. Fabio Giuliani - Presidente

Dott.ssa Maria Paglia - Componente

Dott. Marco Montanari – Componente



**COMUNE DI GUASTALLA**  
**Provincia di Reggio Emilia**

**SEGRETARIO GENERALE**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

sulla proposta n. 1125/2021 dell'SEGRETARIO GENERALE ad oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 (PTFP). PIANO ANNUALE ASSUNZIONI 2021. APPROVAZIONE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 11/05/2021

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario  
(FERRETTI FABIO MASSIMO)  
*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005*

**COMUNE DI GUASTALLA**  
**Provincia di Reggio Emilia**

**SEGRETARIO GENERALE**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 1125/2021 dell'SEGRETARIO GENERALE ad oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 (PTFP). PIANO ANNUALE ASSUNZIONI 2021. APPROVAZIONE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 11/05/2021

Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore  
(D'ARAIO MAURO)  
*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005*



**AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO**

**Servizio Segreteria**

Attestazione di Pubblicazione

Delibera N. 44 del 11/05/2021

SEGRETARIO GENERALE

**Oggetto:** PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 (PTFP). PIANO ANNUALE ASSUNZIONI 2021. APPROVAZIONE.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 19/05/2021 al 03/06/2021

Guastalla li, 07/06/2021

Sottoscritta dal Vicesegretario  
Scaravelli Dott.Marco  
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005